

# CAPITOLO I

## ORDINAMENTO, STATO, COSTITUZIONE

SOMMARIO: 1. La dimensione sociale del diritto. – 1.1. Il diritto come regolatore sociale. – 1.2. La creazione dell'ordine sociale. – 1.3. Norma e ordinamento giuridico. – 2. L'ordinamento giuridico. – 2.1. Gli elementi strutturali. – 2.2. Concetti giuridici in tema di soggettività giuridica. – 2.2.1. Le persone fisiche, le persone giuridiche, la soggettività giuridica. – 2.2.2. La capacità giuridica e la capacità d'agire. – 2.2.3. La rappresentanza. – 2.2.4. La persona giuridica: organo e ufficio. – 2.2.5. Fatti e atti. Fattispecie astratta e concreta. – 3. Lo Stato come ordinamento giuridico. – 4. La sovranità. – 5. L'oggetto del diritto costituzionale. – 5.1. Le origini dell'idea di costituzione: la costituzione come contratto. – 5.2. La nascita del concetto di costituzione: potere costituente e potere costituito. – 5.2.1. La costituzione come artificio o come evoluzione; costituzioni scritte e non scritte. – 6. La funzione della costituzione (nel suo aspetto evolutivo). – 7. Concetto e concezioni di costituzione.

### 1. *La dimensione sociale del diritto*

#### 1.1. *Il diritto come regolatore sociale*

Al pari dell'etica, della morale, della religione, dell'economia, il diritto è un regolatore sociale. Partendo dalle pulsioni più elementari – vale a dire dai bisogni che spingono ogni essere umano al loro soddisfacimento –, il diritto regola tali pulsioni, definite, in termini giuridici, **interessi** (di natura molto diversa: materiale, spirituale, sessuale, ecc.), verso gli oggetti che soddisfano tali bisogni e che, quando entrano nell'area di qualificazione del diritto, assumono il termine di **beni** (anch'essi possono essere di natura molto diversa). Gli interessi sono individuali e collettivi (relativi ad un gruppo).

Il diritto ha quindi un'eminente dimensione sociale. La norma giuridica, per un verso, regola rapporti intersoggettivi e, per un altro, disciplina le istituzioni sociali. Da qui l'efficace espressione, di origine incerta, per cui *ubi societas, ibi ius*: dove c'è una comunità, un gruppo sociale strutturato, lì c'è il diritto. I gruppi ai quali s'interessa il diritto sono, normalmente, gruppi stabili, in cui le varie parti assumono una forma, per quanto minima, di organizzazione.

### 1.2. *La creazione dell'ordine sociale*

Se il gruppo o la comunità di riferimento è semplice nella sua struttura, è semplice e basilare anche la sua organizzazione; più il gruppo si amplia e si struttura dal punto di vista sociale, più l'organizzazione diventa complessa. Tanto per intenderci, una cosa è l'organizzazione che può assumere un'associazione sportiva di carattere locale, altra cosa è l'organizzazione di una azienda con migliaia di impiegati e presente in più Stati (multinazionale).

Grande o piccolo che sia, il gruppo ha un problema da risolvere: la creazione dell'ordine. A tal fine è necessario attribuire il potere di comando a una parte del gruppo, ad alcuni dei membri del gruppo. Non c'è quasi bisogno di aggiungere che questa fase creativa assume forme e tempi diversi – perché la creazione dell'ordine sociale può richiedere processi storici che prendono anni (tradizione) oppure può svolgersi in maniera rapida e spesso violenta (rivoluzione) – e porta ad assetti sociali diversi.

In questa fondamentale esperienza il diritto ha una parte rilevante in quanto esso è strumentale al mantenimento dell'ordine quale si è venuto a creare, indipendentemente dalle modalità con cui l'ordine si è formato e dalle forme che esso ha assunto.

Una volta attribuito, il potere di comando è esercitato attraverso due forme giuridiche fondamentali: la **norma**, cioè il comando rivolto a soggetti indeterminati (generalità) e riferito a una serie infinita di fenomeni (astrattezza) o il **provvedimento**, cioè il comando con destinatario determinato e oggetto concreto. Più il gruppo si struttura, più avrà bisogno di norme (e il loro insieme costituirà l'ordinamento giuridico).

### 1.3. *Norma e ordinamento giuridico*

Il diritto non è l'unico regolatore sociale. Esso si affianca a regolatori altrettanto importanti, come l'etica (ama il prossimo tuo, preoccupati delle generazioni future), la religione (onora il Dio tuo) o comunque regole di carattere sociale (osserva le regole di educazione). Una delle questioni teoriche più avvincenti ha riguardato la distinzione tra la norma giuridica e le norme proprie degli altri regolatori sociali. La risposta più diffusa e risalente punta alla sanzione e all'uso legittimo della forza: giuridiche sono le regole (norme giuridiche) assistite da sanzione e, quindi, in ultima istanza, dall'uso legittimo della forza. In estrema sintesi, ogni norma giuridica sarebbe accompagnata da una sanzione pronta a scattare nell'ipotesi di sua violazione; la sanzione può essere espressamente prevista dalla norma (come spesso accade nel diritto penale) ovvero può essere indirettamente ricavata dall'ordinamento. Già da tempo, questo collegamento (norma e sanzione) è stato messo in discussione in quanto, ad esempio, esistono norme prive di sanzioni (soprattutto nel diritto costituzionale).

È allora d'aiuto, per comprendere la specificità del fenomeno giuridico, spostare l'attenzione dalla norma all'ordinamento (l'insieme delle norme di un gruppo) e osservare che l'elemento distintivo può essere rinvenuto nel fatto che l'ordinamento giuridico, a differenza di altri ordinamenti normativi, è l'unico a prevedere norme sulla creazione di norme (Kelsen, 1952, 195; Hart, 1961, 95 ss.).

Per ora è inoltre utile registrare che la norma giuridica teme l'ineffettività, la sua non applicazione, in quanto ciò denota un distacco tra la regola e i suoi destinatari, una mancanza di coesione tra chi comanda (e adotta le norme) e chi è destinatario della norma (o perché è chiamato ad applicarla, come il giudice, o perché ne è destinatario come cittadino) (se ne discuterà meglio nel cap. XI.3).

## 2. *L'ordinamento giuridico*

### 2.1. *Gli elementi strutturali*

A questo punto è possibile introdurre il concetto centrale di **ordinamento giuridico**, visto che sono stati esaminati tutti gli elementi che lo compongono. Con il termine ordinamento giuridico si fa normalmente riferimento al **diritto oggettivo**, all'insieme (ordinato) delle norme valide che disciplinano i rapporti all'interno di un gruppo sociale.

Di ordinamento giuridico è possibile parlare allorché il gruppo sociale di riferimento si sia dotato di una organizzazione, che può essere anche minima. In virtù di tale organizzazione una parte del gruppo è in grado di esercitare il potere di comando attraverso la normazione (composta soprattutto, come detto, di norme giuridiche). La violazione delle norme è sanzionata attraverso il legittimo monopolio della forza. Come rivela l'origine latina della parola (*ordo*), il concetto di ordinamento è strettamente legato alla creazione dell'ordine che il gruppo decide di darsi.

È possibile ora indicare riassuntivamente gli elementi che compongono l'ordinamento giuridico: **plurisoggettività** (all'interno dell'ordinamento giuridico esiste un numero più o meno consistente di soggetti, non necessariamente fisici), **organizzazione** (l'ordinamento giuridico va da un'organizzazione minima, consistente nella differenza tra chi comanda e chi è comandato, a forme organizzative complesse, come quella statale), **normazione** (all'interno di ogni ordinamento giuridico esistono soggetti autorizzati a produrre norme giuridiche), **forza** (in ogni ordinamento giuridico sono designati i soggetti che detengono l'uso legittimo della forza).

L'ordinamento giuridico è un concetto giuridico nato dall'osservazione di quei grandi gruppi sociali che hanno poi assunto forma statale. Ma è chiaro che esso era presente già prima che lo Stato, nella sua dimensione moderna, facesse la sua apparizione. Le città dell'antica Grecia, Roma e l'impero da essa creato, i comuni italiani del periodo rinascimentale sono tutte forme di ordinamento giuridico in cui ricor-

rono gli elementi appena descritti, anche se non avevano forma statutale. Di ordinamento giuridico è dunque corretto ragionare anche in relazione a quelle organizzazioni che non hanno un carattere generale e universale: anche un'associazione è dotata di ordinamento giuridico (si pensi ad una federazione sportiva), come lo sono anche certe associazioni criminali molto strutturate.

Da ciò discende la consapevolezza della **pluralità degli ordinamenti giuridici**, con la quale si vuole esprimere una doppia caratteristica: da un lato, la relatività dell'ordinamento giuridico (nel senso che nessun ordinamento giuridico può pretendere di essere considerato come l'idealtipo o come espressione perfetta del concetto); dall'altro, l'esistenza di una molteplicità di ordinamenti giuridici (si pensi, appunto, ai tanti Stati sovrani esistenti e si pensi anche alle tante esperienze ordinamentali di livello inferiore, come le associazioni private, o superiore agli Stati, come la comunità internazionale o l'Unione europea).

Il concetto di ordinamento giuridico è centrale per la comprensione del diritto. Un'avvertenza: il concetto di ordinamento giuridico è così centrale nello studio del diritto costituzionale che, a ben guardare, può dirsi che la stessa partizione di un corso di diritto costituzionale può essere tendenzialmente costruita sugli elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico. Gli argomenti essenziali di un corso di diritto costituzionale sono infatti costituiti da una parte sull'organizzazione (la nozione di Stato, le forme di Stato e di governo, l'organizzazione dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), da una parte sulla normazione (le fonti e le norme da esse prodotte), da una parte sulla soggettività e plurisoggettività (la cittadinanza, i diritti e i doveri inviolabili). Ed è bene dedicare attenzione, fin da ora, ad alcuni concetti giuridici in tema di soggettività, centrali per la comprensione dell'organizzazione costituzionale.

## 2.2. *Concetti giuridici in tema di soggettività giuridica*

### 2.2.1. *Le persone fisiche, le persone giuridiche, la soggettività giuridica*

L'esperienza giuridica è innanzitutto sociale, collettiva, plurale. Parlare di un ordinamento giuridico personale non avrebbe senso. L'ordine giuridico nasce, come si è detto, per regolare rapporti tra più soggetti, all'interno di un gruppo. Sorge quindi l'esigenza di collegare gli individui all'ordinamento giuridico di riferimento. Normalmente ciò accade attraverso il fatto naturale di nascere sul territorio in cui insiste l'ordinamento ovvero per atto di ammissione.

Nel corso della storia gli ordinamenti giuridici hanno previsto anche altri soggetti giuridici, diversi dalle **persone fisiche**. In particolare, fin dall'antichità, norme giuridiche hanno previsto o che alcuni individui operassero giuridicamente per conto di altri oppure che alcuni individui agissero giuridicamente per enti artificiali, costituiti da un insieme di persone fisiche e di entità materiali e immateriali. Con riguardo a quest'ultimo fenomeno è stata elaborato il concetto di persona giuridica.

L'ordinamento giuridico affida alle **persone giuridiche** il perseguimento di determinati interessi, equiparandole, fin dove possibile, alle persone fisiche. Tra le persone fisiche e quelle giuridiche possono esservi figure intermedie (es. le associazioni non riconosciute).

Il termine *persona* nel lessico giuridico non coincide, dunque, con il linguaggio comune poiché esso sta a significare che la persona (fisica o giuridica) è oggetto e soggetto di diritto (vale a dire che è presa in considerazione dalle norme giuridiche ed è destinataria delle stesse diventando titolare di situazioni giuridiche soggettive). L'artificialità del termine *persona* in senso giuridico risalta ancor di più se si riflette sul fatto che nella storia giuridica vi sono stati ordinamenti per i quali alcuni individui non erano considerate persone in senso giuridico (gli schiavi dell'antica Roma). Anche gli animali sono stati, in molti ordinamenti, riconosciuti come soggetti di diritto. Una questione ancora priva di regolamentazione è quella dei robot.

Tutti questi esempi mostrano che sono le norme ad attribuire a certe entità, non necessariamente fisiche, una **soggettività giuridica**, vale a dire l'idoneità ad essere considerate dal diritto come soggetto di diritto (e quindi essere titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, di cui diremo subito appresso). Proprio perché persona in senso giuridico allude a fenomeni fisici e sociali diversi, questa soggettività può essere graduata.

### 2.2.2. *La capacità giuridica e la capacità d'agire*

Il soggetto di diritto (persona fisica o persona giuridica) diventa così destinatario di norme che lo abilitano ad agire giuridicamente. Ciò si esprime con il concetto di **capacità giuridica**, che, in base all'art. 1 c.c., «si acquista dal momento della nascita». La capacità giuridica è quindi l'astratta capacità di essere titolare di diritti e obblighi. L'art. 22 afferma che nessuno può essere privato della capacità giuridica per motivi politici.

Per passare dall'astratta idoneità alla concreta capacità di compiere atti giuridici, producendo effetti giuridici nell'ambito dell'ordinamento giuridico, c'è bisogno che l'ordinamento giuridico ritenga il soggetto giuridico capace d'agire. La **capacità d'agire**, ai sensi dell'art. 2 c.c., si acquista in Italia al compimento della maggiore età. La capacità d'agire presuppone la **capacità naturale** (d'intendere e di volere).

In alcuni casi l'ordinamento può porre un limite alla capacità di disporre della propria sfera giuridica e patrimoniale, vuoi perché, pur avendo capacità naturale, manchi ancora la capacità d'agire (è il caso del minore), vuoi perché, pur essendoci la capacità d'agire, manchi la capacità naturale (il caso dell'inabilitato o dell'interdetto giudiziale). In questi casi gli incapaci potranno agire solo se rappresentati o assistiti da altri soggetti.

### 2.2.3. *La rappresentanza*

Si viene così a un concetto centrale nei rapporti intersoggettivi, quello di **rappresentanza**. Con esso si intende dire che l'ordinamento attribuisce ad un soggetto (il rappresentante) il potere di agire per conto di un altro (il rappresentato), producendo effetti giuridici nella sfera del rappresentato (e non in quelli del rappresentante). La rappresentanza può assumere forme diverse. Si distingue tra una **rappresentanza legale**, in cui l'ordinamento assicura così la capacità d'agire all'incapace, e una **rappresentanza volontaria**, in cui una persona perfettamente capace stipula un contratto con un'altra affinché questa agisca in suo conto (in questo caso si stipula un contratto di mandato, redigendo un atto di procura).

Nel caso della persona giuridica, che non può agire da sola essendo una astrazione o finzione, l'ordinamento attribuisce a determinati soggetti il potere di agire per conto della persona giuridica. In questo caso chi agisce per la persona giuridica ne è parte (si pensi all'azione del Sindaco che agisce per il Comune), sicché non c'è un vero rapporto di rappresentanza ma di immedesimazione organica (**rapporto organico**). Questo tipo di rapporto è particolarmente rilevante nel campo del diritto costituzionale e pubblico.

### 2.2.4. *La persona giuridica: organo e ufficio*

Conviene soffermarsi brevemente sul concetto di **persona giuridica**. Essa è costituita da un insieme di elementi, personali e materiali, organizzati per il raggiungimento di un fine comune. A tale entità l'ordinamento attribuisce soggettività giuridica. Attraverso l'attribuzione della **personalità giuridica** l'ordinamento esprime la volontà di equiparare quanto più possibile l'ente alla persona fisica, ampliando la sua sfera di capacità.

Accanto agli enti con personalità giuridica esistono poi gli **enti non riconosciuti** o di fatto, che sono privi della personalità giuridica. Pur con maggiori limitazioni, questi enti possono agire giuridicamente, nei limiti stabiliti dall'ordinamento, producendo effetti giuridici.

Le persone giuridiche possono essere di diritto privato o di diritto pubblico. Le prime perseguono fini che tendenzialmente sono conseguiti dalle persone fisiche e sono organizzate secondo schemi privatistici (associazioni o fondazioni). Le seconde perseguono fini collettivi (pubblici) e sono particolarmente rilevanti nel campo del diritto costituzionale e pubblico. Tali sono, tanto per esemplificare, l'Unione europea, lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni.

Per poter agire giuridicamente, la persona giuridica deve avvalersi, come si è detto, delle persone fisiche che ne fanno parte. Il rapporto che lega le persone fisiche alla persona giuridica è di **immedesimazione organica**, non di rappresentanza<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si noti che il rapporto di rappresentanza è triadico: rappresentante, rappresentato e terzo. Inoltre

La persona giuridica è quindi composta da uno o più organi, a seconda della sua complessità. L'**organo** è una parte della persona giuridica abilitata ad esprimere la volontà della stessa attraverso atti giuridici ed è composto da una parte soggettiva e una oggettiva.

Dal punto di vista soggettivo, l'organo può essere composto da una o più persone fisiche, che assumono la titolarità dell'ufficio. Se vi è un solo titolare dell'organo, avremo l'organo **monocratico** (in questo caso la persona fisica di chi viene eletto Presidente della Repubblica, ad esempio Luigi Einaudi); se vi sono più titolari, avremo l'organo **collegiale** (il Parlamento). A mutare sono le persone fisiche titolari dell'organo, non l'organo in sé che permane nel tempo.

Sono gli organi, e solo gli organi, ad esercitare i poteri giuridici che l'ordinamento riconosce alla persona giuridica. Tra la persona fisica, titolare dell'organo, e la persona giuridica si instaura un rapporto di immedesimazione organica, per cui la persona fisica si identifica con l'organo (quando il Presidente della Repubblica firma l'atto di nomina del Presidente del Consiglio, egli manifesta la volontà dell'organo Presidente della Repubblica e può farlo in quanto è il legittimo titolare dell'ufficio)<sup>2</sup>.

Dal punto di vista oggettivo, l'organo è composto da apparati burocratici di varia dimensione, che sono chiamati **uffici**. Si pensi alla complessa organizzazione di un ministero: al vertice vi è il Ministro, che è l'organo abilitato a manifestare la volontà della persona giuridica; al di sotto vi è una gran quantità di uffici, a partire da quelli apicali per poi giungere fino a quelli che svolgono mansioni materiali (si pensi al ruolo delle scorte e degli autisti dei Ministri). Anche in tal caso a capo di questi uffici sono preposte persone fisiche (i titolari dell'ufficio), che avranno a disposizione beni ed elementi personali per svolgere le relative mansioni. Ogni persona giuridica si compone quindi di organi e uffici.

#### 2.2.5. *Fatti e atti. Fattispecie astratta e concreta*

Finora abbiamo ragionato prendendo in considerazione l'elemento della soggettività, il modo in cui l'ordinamento lo considera e lo entifica. Dobbiamo ora brevemente considerare la fase logicamente successiva, quella che permette ai soggetti dell'ordinamento di agire giuridicamente. A tal fine le norme prendono in considerazione fatti dai quali fanno scaturire determinati effetti (fatti giuridici). I fatti presi in considerazione possono essere eventi naturali (**fatti naturali** o **meri fatti**) o comportamenti umani (**atti giuridici**). Tra gli atti giuridici, chiamati anche

---

l'azione del rappresentante ricade sul rappresentato solo se rimane nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge o tramite la procura. Nel caso del rapporto di immedesimazione organica, l'intera azione dell'organo è invece imputata alla persona giuridica.

<sup>2</sup> Altra cosa è il **rapporto di servizio** che sussiste tra persona fisica titolare dell'ufficio e l'organo: in questo caso si prescinde dall'immedesimazione organica e si considera solo il rapporto giuridico che lega la persona fisica all'ufficio e che produce altri obblighi e doveri.

meri atti, molta importanza hanno gli atti di volontà ai quali la norma attribuisce specifici effetti giuridici (**atti negoziali** o **negozi giuridici**).

Ciò che caratterizza il diritto è la sua capacità di qualificare eventi che si producono nella realtà. Qualificando fatti e atti il diritto contribuisce a costituire la realtà sociale. Ad esempio, la norma di un ordinamento giuridico può stabilire che al verificarsi di un fenomeno naturale, come il distacco di una parte di un fiume, si produca un determinato effetto giuridico, l'acquisto della proprietà dietro pagamento di un indennizzo, da parte di chi possiede quella porzione di terreno in cui si è collocata la parte distaccata (avulsione, fattispecie regolata dall'art. 944 c.c.). Questo fatto considerato in via astratta, senza riferimento a un caso specifico, viene anche definito **fattispecie astratta**; se l'evento si verificherà effettivamente, avremo a che fare con la **fattispecie concreta**. Una parte dell'attività dei giuristi consiste nel capire se la fattispecie concreta è sussumibile in quella astratta (**sussunzione**).

### 3. *Lo Stato come ordinamento giuridico*

Il diritto costituzionale si occupa, per una sua buona parte, del diritto che disciplina il funzionamento degli organi di vertice dello Stato. Diverse sono le discipline che studiano ciò che chiamiamo Stato. Da una prospettiva giuridica, lo Stato può essere considerato come un ordinamento giuridico, il più importante ordinamento giuridico insistente su un dato territorio dove risiede una comunità di individui, che si autocomprende come popolo. Su questo convergono anche correnti di pensiero giuridico molto differenti tra loro, come il positivismo e l'istituzionalismo.

Dell'ordinamento giuridico ricorrono in effetti tutti gli elementi.

È sicuramente presente l'elemento della *plurisoggettività*, visto che l'elemento soggettivo che dà forma allo Stato si compone di un numero piuttosto elevato di individui. A questo insieme di individui – presenti su un territorio e accomunati da fattori antropologici integrativi come la lingua, la religione, la razza o altro – si dà il nome di **popolo**. Il popolo è appunto questo insieme composto da individui aventi la medesima cittadinanza.

La comunità statale è poi fornita di un'*organizzazione*, che, lo si è visto, può essere molto diversa. Vedremo nel corso del prossimo capitolo che l'organizzazione del potere all'interno di uno Stato può assumere varie forme, a seconda del rapporto che si instaura tra governanti e governati. Ciò che caratterizza l'ordinamento giuridico statale dal punto di vista organizzativo è il fenomeno di 'accentramento' (Kelsen, 1945, 163), vale a dire la previsione di organi istituiti al fine di produrre (legislatore) e applicare (giudici e amministrazione) norme<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Decentrato, secondo Hans Kelsen, è l'ordinamento che lascia che a produrre e applicare le norme siano i destinatari delle norme medesime, come avviene nel caso del diritto internazionale.



Quanto all'elemento della *normazione*, lo Stato moderno e quello contemporaneo utilizzano diverse tipologie di atti normativi. L'ordinamento giuridico italiano contiene al proprio interno una notevole pluralità di atti produttivi del diritto (c.d. fonti del diritto).

Lo Stato è anche il detentore ultimo della *forza*, di cui ha il legittimo monopolio.

Vediamo ora ciò che caratterizza lo Stato rispetto a ogni altro ordinamento giuridico.

La prima caratteristica è la *territorialità*. Le comunità organizzate in forma statale hanno la caratteristica di pretendere che su *quel territorio* in cui risiede *quella* popolazione non vi possano essere altri soggetti legittimati all'esercizio del potere di comando e al conseguente uso legittimo della forza, se non *quelli* che sono stati indicati dal gruppo come governanti o che abbiano assunto con la forza tale titolo. Il diritto internazionale indica come elementi del territorio la terraferma, le acque territoriali (il cui limite è fissato nelle 12 miglia marine), lo spazio aereo, il sottosuolo, le navi e gli aerei dello Stato.

L'ordinamento statale pretende inoltre di essere *indipendente* e sovraordinato ad ogni altro ordinamento presente in quel territorio. Indipendente va inteso in duplice senso. Lo Stato è indipendente nel senso che l'ordinamento giuridico da esso posto vede alla sua origine un potere costituente, *extra ordinem*, che, ponendo la norma fondamentale (o costituzione originaria), istituisce anche l'ordinamento giuridico. Da ciò segue che lo Stato è anche indipendente da ogni altro ordinamento giuridico (statale o sovrastatale). Infine l'ordinamento giuridico statale è, come abbiamo già osservato, tendenzialmente accentrato, vale a dire che la produzione e l'applicazione del diritto sono riservate ad organi specializzati.

Lo Stato è quindi uno tra i molti ordinamenti giuridici. All'interno del medesimo territorio può tuttavia rilevarsi la presenza di altri ordinamenti, di livello infra-statale o sovrastatale (si pensi rispettivamente alle Regioni e all'Unione europea).

#### 4. *La sovranità*

L'ordinamento giuridico statale può vantare una caratteristica che, in qualche modo, riassume tutti i tratti finora esaminati: la sovranità. La sovranità è un concetto eminentemente giuridico e, allo stesso tempo, eminentemente relazionale ed è nata osservando le esperienze statuali al momento della loro formazione (nell'epoca moderna) (Chessa, 2019, *passim*).

Il concetto di sovranità si forma nel periodo dello Stato assoluto e quindi precede di molto gli sviluppi più moderni della teoria costituzionale. È anche per questo motivo che la percezione che spesso si ha della sovranità è quella di un concetto legato alla tradizione dell'assolutismo, dell'arbitrio del sovrano e, quindi, dell'identificazione della persona fisica con la sovranità. Va detto con chiarezza che questa è una concezione antiquata della sovranità, che non tiene conto del-

la tradizione del costituzionalismo moderno, che ha invece operato un taglio netto tra persona fisica del sovrano e sovranità. Grazie ai fondamentali contributi di pensiero sui quali il costituzionalismo è cresciuto [da Bodin (1576) a Hobbes (1651), da Rousseau (1762) a Kant (1786)], la sovranità è oggi un concetto che può ben essere declinato in senso democratico.

Per meglio caratterizzarla, può essere utile partire dalla prospettiva che il diritto internazionale, cioè quella branca del diritto che studia i rapporti tra Stati, ha della sovranità degli Stati. Per il diritto internazionale, esistono molteplici ordinamenti giuridici statali sovrani. Anzi: in tanto un'entità territoriale può essere riconosciuta come Stato dalla comunità internazionale, in quanto sia dotata di sovranità. Ciò equivale a dire che quell'entità territoriale deve possedere determinati caratteri, quali l'*originarietà* (l'ordinamento giuridico non deriva la propria esistenza e legittimità se non da se stesso), l'*indipendenza da vincoli giuridici* (è chiaro che questa è una caratteristica molto presente nelle forme dell'assolutismo europeo), la *coattività* (nel senso che le manifestazioni di volontà espresse dai detentori del potere di comando trovano esecuzione anche contro la volontà dei destinatari), la *territorialità* (nel senso che tale entità esercita il proprio potere solo sul territorio in cui risiede quella comunità statale o sui territori stranieri ad essa sottomessi e non può pretendere di interferire con l'esercizio dei poteri di altre entità statali). In assenza di tali caratteri quell'entità territoriale non può ricevere il riconoscimento di Stato (sovrano).

È questa la ragione per la quale abbiamo detto che la sovranità è un concetto eminentemente relazionale: di essa si ha bisogno nel momento in cui esistono altre entità (statali) che vantano le caratteristiche appena descritte. La sovranità, in altri termini, è un concetto che presuppone una comunità internazionale di Stati, in cui ciascun componente si dichiara (ed è ritenuto dagli altri) sovrano o dotato di sovranità. Nei periodi precedenti all'epoca moderna, in cui si forma la comunità degli Stati internazionali, il concetto di sovranità era, per così dire, superfluo e di esso non si sentiva il bisogno in quanto, nonostante la completezza e l'universalità degli ordinamenti giuridici (si pensi all'impero romano), assente era la dimensione relazionale che caratterizza gli Stati moderni, immersi in un mondo di rapporti giuridici con altri Stati, tutti in una posizione di pariordinazione.

Nella più limitata prospettiva del diritto costituzionale i caratteri della sovranità si condensano nella *summa potestas*, che a lungo si è identificata nella persona del monarca. La *summa potestas*, si badi bene, oltre a denotare i poteri che esercita il sovrano, indica soprattutto la sua pretesa di essere obbedito. È qui, dunque, che sovranità e diritto (inteso come ordinamento giuridico) coincidono. Naturalmente, con la progressiva evoluzione dello Stato moderno, cambiano i modi di esercizio di tale *potestas* ma il legame tra sovranità e diritto non deve mai andar perso, pena la disgregazione della legittimazione dell'ordinamento giuridico statale. Ciò vale anche per i periodi storici successivi alla formazione dello Stato. In particolare i poteri in cui si articola la sovranità dello Stato liberale e poi dello